

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASCIA, MARGHERITI, GALEOTTI, POLLINI, TEDESCO TATÒ, CHIAROMONTE, VIGNOLA, VISCONTI, MACIS, PINNA, BARCA, CARDINALE, GAROFALO, MESORACA, TRIPODI, CROCETTA, GAMBINO, MACALUSO, SCIVOLETTO, VITALE, CANNATA, CONSOLI, IANNONE, LOPS, PETRARA e CASADEI LUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1989

Interventi a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità dell'inverno 1988-1989 nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — La siccità che ha colpito l'agricoltura italiana durante l'inverno 1988-1989 ha prodotto in molte regioni italiane danni di dimensioni considerevoli e tali da pregiudicare non solo le produzioni agricole della presente annata agraria, ma anche il futuro visto i danni prodotti sulle colture poliennali.

Agli effetti immediati sui redditi agricoli si aggiungono prevedibili conseguenze sull'entità degli investimenti, in quanto le aziende colpite si trovano in una situazione di restringimento delle possibilità economiche e contemporaneamente sono chiamate ad uno sforzo straordinario di investimento per sostenere i costi di reimpianto e di nuova organizzazione aziendale.

Per affrontare una situazione così complessa e non risolvibile con gli strumenti attuali di intervento, come la legge n. 590 del 15 ottobre 1981, presentiamo questo disegno di legge finalizzato ad attivare un intervento straordinario adeguato agli effetti provocati dalla siccità.

Infatti, alla luce della normativa attuale sulle calamità naturali e relativi stanziamenti, le regioni colpite della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia non riescono a garantire interventi all'altezza dei danni provocati all'agricoltura.

Con l'articolo 1 della presente legge si intende tra l'altro erogare un contributo straordinario a fondo perduto pari all'80 per cento dei danni stimati.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 punta alla sospensione delle rate del credito agrario in scadenza ed a fiscalizzare totalmente i contributi agricoli unificati.

Considerata l'emergenza ci si augura di incontrare la disponibilità di altre forze per una rapida approvazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai conduttori di aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi nel periodo invernale 1988-1989 nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia è concesso un contributo pari all'80 per cento dei danni stimati.

2. Le rate di credito agrario in scadenza nel periodo maggio 1989-dicembre 1990 sono sospese. Per il pagamento delle rate di cui al presente comma e per altre operazioni sospese per precedenti calamità, sono concessi mutui a tasso agevolato a carico dei conduttori nell'ordine massimo del 4 per cento.

3. Nelle regioni di cui al comma 1 del presente articolo è attuata la fiscalizzazione totale dei contributi agricoli unificati.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni interessate, provvederà ad emanare un regolamento per la stima dei danni e le modalità del rimborso, nonchè ad emanare provvedimenti di attuazione per l'attivazione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 miliardi di lire, di cui 65 miliardi per l'anno 1989 e 435 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando quanto a lire 65 miliardi per l'anno 1989 l'accantonamento «Ammodernamento

dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)» e quanto a lire 435 miliardi per l'anno 1990 la relativa proiezione dell'accantonamento «Revisione delle contribuzioni sociali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.